

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**

746/13 RV6

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente
Dott. Giovanni Salina	Giudice Rel.
Dott.ssa Anna Maria Rossi	Giudice

letti gli atti del procedimento N. 746/2013 R.G. Vol. G. promosso da :

- Chiaroni Gianluca, Censi Sandro, Gianotti Stefano.  
(Avv. S. Ossorio).

**RICORRENTE**

contro


- Vallombrosa Heliene s.p.a.

**RESISTENTE**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

- Rilevato che, con ricorso ex artt. 2049 e 2487 cod. civ., depositato in data 25/02/2013, Chiaroni Gianluca, Censi Sandro e Gianotti Stefano, nella qualità, rispettivamente, di Presidente e componenti



effettivi del Collegio Sindacale della società Vallombrosa Heliene s.p.a., avevano chiesto accertarsi l'esistenza della causa di scioglimento della predetta società di cui all'art. 2484 c. I n. 3 cod. civ. e, per l'effetto, provvedere alla nomina di un liquidatore di quest'ultima, disponendo comunque, a norma dell'art. 2409 cod. civ., l'ispezione dell'amministrazione della stessa con i provvedimenti previsti dal terzo e quarto comma della norma da ultimo citata;

- Considerato che, a sostegno delle domande come sopra formulate in ricorso, il Collegio dei Sindaci aveva allegato, quale grave irregolarità gestoria, la recente scoperta di un oneroso contratto di consulenza che la società Vallombrosa Heliene s.p.a. aveva stipulato in data 31/10/2011 con la società Yousun s.r.l., all'insaputa dei Sindaci e senza che di tale accordo vi fosse riscontro alcuno nella documentazione amministrativa e contabile sottoposta alla loro verifica in vista dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2011, poi avvenuta con delibera assembleare del 22/6/2012;
- Rilevato che i ricorrenti, quale causa di scioglimento della società, avevano altresì dedotto la continuativa inoperatività dell'organo assembleare;
- Considerato che la società resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è formalmente costituita, né è comparsa all'udienza fissata, ex art. 2409 cod. civ., (anche) per l'audizione degli amministratori e dei sindaci;



- Rilevato che, a verbale di udienza del 22/10/2013, parte ricorrente ha espressamente dichiarato di insistere per l'accoglimento, in via principale, della domanda di accertamento della causa di scioglimento della società e di nomina di liquidatore giudiziale, e, solo in via subordinata, di quella originariamente proposta ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.;
- Considerato che, per quel che concerne la domanda reiterata in via principale, i ricorrenti hanno prodotto documentazione comprovante la persistente inattività dell'Assemblea le cui adunanze, nonostante rituale e formale convocazione da parte dei Sindaci a norma dell'art. 2406 cod. civ., risultano essere andate deserte dai soci/amministratori a far data dal gennaio 2013;
- Rilevato che le circostanze di fatto, allegate e documentate dagli odierni ricorrenti, integrano, ex art. 2484 n. 3 cod. civ., la causa di scioglimento della società Vallombrosa Heliene s.p.a. in ragione della perdurante e continuativa impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare;
- Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla nomina per la società sopra menzionata di un liquidatore giudiziale, il quale potrà compiere, a norma dell'art. 2489 cod. civ., tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ottemperando, altresì, agli obblighi stabiliti dagli artt. 2490 e segg. cod. civ.;



- Ritenuta, infine, assorbita nella predetta statuizione ogni questione in ordine alla domanda ex art. 2409 cod. civ. reiterata dai ricorrenti in via di mero subordine;

**P.Q.M.**

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 23/10/2013,

visto l'art. 2487 cod. civ.


**NOMINA**

liquidatore della società Vallombrosa Heliene s.p.a., la dott.ssa Giovanna Bolognese, nota all'Ufficio, conferendole i poteri di cui in premessa.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 23/10/2013.

Il Giudice Rel.  
Dott. Giovanni Salina



Il Presidente  
Dott. Pasquale Liccardo



Deposita in Cancelleria  
il 23/10/2013



Il Cancelliere  
Dott. Francesco D'Amico



V° si comunica al Sig. Procuratore  
della Repubblica - sede di cui  
dell'art. 740 CPC  
Bologna, il 24 NOV. 2013

IL CANCELLIERE

Dott. Pasquale Liccardo

